

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2370

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, PIATTI, FUSILLO, SARACCO, PETTINATO, OCCHIPINTI, MICELE, LO CURZIO, FIGURELLI, CORRAO, BARBIERI, BRATINA, BISCARDI, CARPINELLI, PAGANO, DE GUIDI, MORANDO, MURINEDDU, ROGNONI, BESOSTRI, MARINI, CONTE, VEDOVATO, GIOVANELLI, DANIELE GALDI, BARRILE, DE MARTINO Guido, PREDÀ, LAURICELLA, FORCIERI, CIONI, BUCCIARELLI, CARCARINO, VILLONE, LORETO e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

Istituzione e valorizzazione dei distretti agroalimentari
di qualità (DAQ)

ONOREVOLI SENATORI - Un paese forte, moderno ed avanzato ha bisogno di una agricoltura forte, moderna ed avanzata, alla quale assegnare una funzione strategica così come avviene da tempo nei paesi più sviluppati del mondo (Stati Uniti, Germania, Francia, Inghilterra, Olanda, eccetera) ma, purtroppo, non in Italia

Attribuire una collocazione strategica al nostro settore primario significa operare per il superamento della subordinazione dell'agricoltura agli altri settori (industria, distribuzione, eccetera) ed impegnarsi per una concreta tutela degli interessi dell'agricoltura italiana a livello internazionale e comunitario necessita quest'ultima fortemente avvertita in occasione della vicenda quote-latte e dell'accordo fra le Comunità europee e il Marocco

Tuttavia, per acquisire un ruolo strategico l'agricoltura italiana deve cambiare, deve affrontare alcuni passaggi decisivi dall'assistenzialismo alla competitività sui mercati, dall'emergenza alla programmazione, dalla cultura sostanzialmente quantitativa alla cultura della qualità. Oggi si parla di agricoltura di qualità sapendo che in agricoltura la qualità racchiude una molteplicità di fattori, di obiettivi e di valori riferibili alle possibilità per i prodotti agroalimentari di trovare uno sbocco sui mercati (le cosiddette nicchie di mercato), alla sicurezza alimentare del consumatore (botulismo, mucca pazza), alla tutela dell'ambiente e delle zone svantaggiate e sensibili, all'identità dei territori il cui sviluppo deriva dall'unione virtuosa di tradizione e cultura, alla ricerca e alla formazione

Con i regolamenti CEE n 2081/92 (relativo alla definizione e regolazione delle Denominazioni di origine protetta (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)

e n 2082/92 (relativo alle Attestazioni di specificità-AS) la politica comunitaria ha assunto esplicitamente le finalità di valorizzazione della qualità e della tipicità e di salvaguardia delle caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari

La normativa europea può rappresentare una opportunità positiva per la valorizzazione della grande varietà e tradizione delle produzioni agroalimentari nazionali, ma la legge italiana di recepimento dei regolamenti comunitari n 2081/92 e n 2082/92 - per i quali l'Italia si è fortemente impegnata - non è stata ancora approvata a causa delle interruzioni anticipate dell'XI e della XII legislatura ed attualmente un disegno di legge, già approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, attende di essere esaminato in Aula

A livello regionale, quasi tutte le regioni si sono dotate di leggi sulla certificazione della qualità e sull'incentivazione ai sistemi di qualità aziendale, ma solo alcune di esse (Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Veneto e la Provincia autonoma di Trento) hanno adottato interventi regionali specifici per la promozione dell'agricoltura di qualità

In particolare l'Emilia-Romagna ha adottato misure relative alla «qualità controllata» e alla valorizzazione di prodotti alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, mentre la Provincia autonoma di Trento ha istituito il marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura trentina

La realtà è, tuttavia, più avanzata della normativa nazionale regionale. In ogni regione italiana infatti - al Nord, al Centro, al Sud e nelle isole - esistono territori caratterizzati da una molteplicità di prodotti

agroalimentari tipici e di qualità che hanno ottenuto, o hanno i titoli per ottenere, il riconoscimento comunitario o che, comunque, possono essere garantiti da appositi consorzi di tutela

Questi territori vanno individuati, riconosciuti e valorizzati. In questi territori bisogna compiere due scelte fondamentali

a) puntare decisamente sulla qualità, con la consapevolezza che ogni riconoscimento (DOP, IGP, AS) riceve e dà valore aggiunto all'insieme dei prodotti agroalimentari,

b) mettere in collegamento, in rete, le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della ristorazione ragionando e operando in termini di filiera agroalimentare

D'altra parte tutti i soggetti di questa filiera hanno l'interesse comune - fra di loro e con gli operatori turistici e le istituzioni locali - a convergere sulla qualità e la tipizzazione dei prodotti agroalimentari, promuovendo l'immagine e favorendo l'identificazione del territorio sia con i beni culturali e ambientali che con i prodotti agroalimentari di qualità, agricoltura di qualità, ambiente e cultura come leve di uno sviluppo moderno e pulito

In questo modo il territorio verrebbe a configurarsi come un vero e proprio «Distretto agroalimentare di qualità» cioè un'area capace di offrire e di garantire una molteplicità di prodotti agroalimentari di qualità grazie al contributo dei vari soggetti della filiera (produttori, trasformatori, distributori e ristoratori) oltre che dei consumatori e delle istituzioni locali

Questo territorio, a giudizio dei proponenti, va individuato e riconosciuto occorre cioè andare oltre il riconoscimento del singolo prodotto e creare un nuovo livello di qualità che valorizzi i diversi prodotti agroalimentari e l'ambiente naturale ed umano da cui traggono origine

E questo l'obiettivo di fondo del disegno di legge che propone l'istituzione dei Distretti agroalimentari di qualità (DAQ)

L'articolo 1 definisce come distretti agroalimentari di qualità le zone particolarmente vocate per la produzione di prodotti agroalimentari di qualità, individuando come requisiti sia l'aver ottenuto il riconoscimento di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP) o di attestazione di specificità (AS) in base alla normativa comunitaria, oppure tutelati in base alla legislazione vigente sui prodotti di qualità o da particolari disciplinari di produzione, trasformazione o commercializzazione

L'articolo 2 affida ad un decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, - su conforme parere della regione o della provincia autonoma e sentito il Comitato di cui all'articolo 4 - il riconoscimento dei DAQ, la delimitazione geografica, i casi di decadenza della denominazione per effetto del venir meno dei requisiti, sempre previo parere della regione o della provincia autonoma interessata

L'articolo 3 attribuisce al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione di un regolamento ministeriale (da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400), con il quale vengono definiti il contenuto delle domande, i soggetti abilitati in qualità di comitato promotore a presentarle, le procedure per il riconoscimento dei DAQ, le modalità e i termini di presentazione delle domande, l'organizzazione del comitato promotore e i controlli

Con l'articolo 4 viene prevista l'istituzione, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette, delle attestazioni di specificità e dei distretti agroalimentari di qualità. Le disposizioni relative a tale Comitato, previste dagli articoli 4 e 5 del disegno di legge, ripropongono la for-

mulazione del testo unificato dei disegni di legge in materia di prodotti di qualità (atto Camera 429, 720, 1517 e 2366-A), accolto dalla XIII Commissione della Camera dei deputati, ancora *in itinere* presso quel ramo del Parlamento, in attesa della definitiva approvazione di tale normativa, l'articolo 5 comunque prevede che il Comitato di cui trattasi esprima comunque i pareri previsti dagli articoli 2 e 3 relativamente ai distretti agroalimentari di qualità

L'articolo 6, infine, prevede che le regioni disciplinino con propria legge la concessione di incentivi e finanziamenti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e la promozione turistica (anche attraverso la creazione di strutture mobili o permanenti e di punti di accoglienza), la commercializzazione e il *marketing* delle relative produzioni, la pubblicazione di opere promozionali e di opuscoli informativi e previsto che al finanziamento di tali iniziative possano contribuire sia finanziamenti comunitari che contribuzioni di enti ed organismi pubblici e privati e dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Il Comitato delle regioni dell'UE ha affrontato alla fine del 1996 il problema della promozione e della protezione dei prodotti tipici locali ed ha proposto alle istituzioni comunitarie «una rete europea delle zone di produzione» disciplinate da una «carta specifica di qualità territoriale»

Siamo in sintonia, cioè, con i più avanzati livelli di elaborazione comunitaria bisogna essere sempre di più - sul terreno teorico ma anche sul terreno programmatico ed operativo - protagonisti nello scenario comunitario. Non subire ma costruire l'Europa che vogliamo

In conclusione, siamo profondamente convinti che una agricoltura di qualità è una grande occasione per lo sviluppo di tutto il Paese, per il Mezzogiorno che può e deve puntare sulle proprie risorse a partire dalle produzioni mediterranee, per i giovani che in una agricoltura di qualità, fortemente intrecciata con la valorizzazione del territorio e dell'ambiente, possono trovare spazi concreti di lavoro e di occupazione qualificata

DISEGNO DI LEGGE**Art 1**

1 Sono definiti Distretti agroalimentari di qualità (DAQ), le zone particolarmente vocate per la produzione di prodotti agroalimentari di qualità, le cui caratteristiche siano connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani e che abbiano ottenuto il riconoscimento di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o di attestazione di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, oppure siano tutelati in base alla legislazione vigente sui prodotti di qualità o ai disciplinari di produzione, di trasformazione o di commercializzazione

Art 2

1 Il riconoscimento dei DAQ e la loro delimitazione geografica sono effettuati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su conforme parere della regione o della provincia autonoma interessata, sentito il Comitato di cui all'articolo 4

2 Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definiti i casi di decadenza della denominazione di DAQ, per effetto del venir meno dei requisiti prescritti nel medesimo decreto, previo parere del Comitato di cui all'articolo 4

3 La revoca della denominazione di DAQ è disposta, su segnalazione del Comitato di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, previo parere della regione o della provincia autonoma interessata

Art 3

1 Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce, con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il contenuto delle domande, i soggetti abilitati in qualità di comitato promotore a presentare le medesime, le procedure per il riconoscimento dei DAQ, le modalità e i termini di presentazione delle domande, l'organizzazione del Comitato promotore ed i controlli sulla gestione

2 Per il parere sul riconoscimento o sulla revoca della denominazione dei DAQ e richiesta la maggioranza dei tre quarti dei membri del Comitato di cui all'articolo 4

Art 4

1 È istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette, delle attestazioni di specificità e dei distretti agroalimentari di qualità. Il Comitato costituisce gruppi di lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari, avvalendosi anche di esperti esterni

2 Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, da emanare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1

3 Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

4 Il Comitato è costituito da quindici membri con riconosciuta competenza nel comparto agroalimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, tre dei quali designati dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei produttori agricoli, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro del commercio con l'estero. Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui al presente comma è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

5 Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante della regione, della provincia autonoma nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate.

6 I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

7 I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti operanti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione di cui all'ultimo periodo del comma 4.

Art 5

1 Il Comitato di cui all'articolo 4 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di Denominazione di origine protette (DOP), di Indicazioni geografiche protette (IGP), di attestazioni di specificità e di distretti di prodotti agroalimentari di qualità

2 In attesa del recepimento della normativa comunitaria relativa alla protezione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità e dei compiti relativi conseguenti, secondo la normativa comunitaria, il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 2 e 3, relativamente ai distretti agroalimentari di qualità (DAQ)

3 Il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Art 6

1 Le regioni e le province autonome promuovono iniziative organiche e coordinate finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse agroalimentari, produttive ed ambientali dei DAQ, a tal fine disciplinando, con propria legge, la concessione di incentivi e finanziamenti per

a) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e la promozione turistica, anche attraverso la creazione di strutture mobili o permanenti e di punti di accoglienza specifici,

b) la commercializzazione e il *marketing* delle relative produzioni,

c) la pubblicazione di opere promozionali e di opuscoli informativi anche destinati all'estero e con il supporto di strumenti multimediali ed informatici, che diffondano la conoscenza delle caratteristiche rurali, agroalimentari, gastronomiche ed ambientali dei distretti medesimi

2 Alla realizzazione delle iniziative della presente legge possono concorrere anche finanziamenti comunitari, se compatibili con le finalità perseguite, e contributi di enti ed organismi pubblici e privati. La realizzazione in particolare della finalità di cui al comma 1, lettera c), può essere finanziata anche attraverso un intervento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

3 Le disposizioni della presente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e norme fondamentali di riforma economico-sociale

